COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.50

del 29 Gennaio 2024

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 29.1.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. VELINO SPORTING CLUB, AVVERSO LA SQUALIFICA ALL'ALLENATORE CARINGI GIOVANNI FINO AL 6.6.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VELINO SPORTING CLUB – FUCENSE TRASACCO, DISPUTATA IL 3.12.2023 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17, GIRONE "A" (C.U. n° 16 DEL 7.12.2023 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Velino Sporting Club ha impugnato e chiesto l'annullamento o, in subordine, la riduzione del provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il G.S. ha comminato la sanzione sopra specificata: "*In quanto, come riportato nel referto di gara, al termine della partita, mentre il D.G. si trovava all'interno dello spogliatoio per compilare il rapportino di fine gara, il Sig. Caringi Giovanni insultava lo stesso D.G. con epiteti razzisti; nella stessa circostanza, ricordava al D.G. di essere un appartenente all'Arma dei Carabinieri, minacciandolo di ripercussioni*".

Ha dedotto l'appellante l'insussistenza dell'addebito, in quanto il proprio allenatore non ha mai rivolto epiteti razzisti al direttore di gara, non avendone motivo in quanto, da un lato, l'incontro non era valido ai fini della classifica trattandosi della squadra B; dall'altro, perché comunque la gara era terminata con il risultato di 2-1 in favore della società dal medesimo allenata.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

La tesi sostenuta dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali a disposizione di questa Corte ed è, anzi, totalmente in contrasto con quanto riferito dal direttore di gara anche in sede di chiarimenti dinanzi alla Corte.

Non si comprende, peraltro, per quale recondito motivo quest'ultimo avrebbe dovuto inventare circostanze completamente false per danneggiare l'allenatore della società Velino, con riferimento oltretutto ad una partita di calcio del campionato allievi under 17, non valevole ai fini della classifica.

Tale insanabile contrasto tra il rapporto di gara, fonte di prova privilegiata, e la tesi proposta dall'appellante, fa si che non siano ammissibili, a parere della Corte, le prove testimoniali richieste dalla stessa società appellante in modo non conforme all'art. 60 C.G.S., peraltro su circostanze contrarie al contenuto del referto.

Quanto alla squalifica irrogata dal primo Giudice, la stessa appare congrua ed adeguata al grave comportamento discriminatorio tenuto dal Caringi e va, pertanto, confermata.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS VASTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 250,00; INIBIZIONE DIRIGENTE DERMILIO GIOVANNI FINO AL 14.2.2024) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS VASTO / CEPAGATTI, DISPUTATA IL 14.1.2024 PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, (C.U. n° 48 del 18.1.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Virtus Vasto ha impugnato e chiesto l'annullamento dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (ammenda) "*Perché propri sostenitori nel corso dell'intervallo sostavano indebitamente dinanzi gli spogliatoi. Nonostante l'invito rivolto dall'arbitro ai dirigenti locali di allontanare i suddetti sostenitori, al termine dell'incontro due persone di giovane età, entravano nuovamente all'interno dell'impianto sportivo e rivolgevano insulti e minacce nei confronti di calciatori avversari colpendo uno di loro, senza conseguenze. Sanzione determinata anche in considerazione della categoria di appartenenza*"; (Dermilio Giovanni) "*Dirigente ufficiale addetto all'arbitro, durante l'intervallo e alla fine della gara, non impediva l'accesso di sostenitori locali che mettevano in atto comportamento violento e ingiurioso nei confronti di calciatori avversari. Sanzione determinata anche in considerazione della categoria di appartenenza*".

La società ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'adozione delle impugnate sanzioni, quanto all'ammenda, perché precedentemente alla gara in esame veniva disputato un altro incontro di calcio nel quale la società ospitante era la A.S.D. P.G.S. Vigor Don Bosco, onde l'immediata successione degli incontri determinava la presenza all'interno dell'area destinata ai tesserati di soggetti estranei all'appellante, tra i quali due ragazzi non identificati (di cui uno della A.S.D. P.G.S. Vigor Don Bosco) responsabili degli episodi contestati; quanto all'inibizione, per le medesime ragioni, non trattandosi di "sostenitori locali" bensì di tesserati di altra/e società presenti all'interno dell'area di gioco, nessuna responsabilità poteva essere imputata al dirigente il quale non poteva, in qualità di dirigente ufficiale addetto all'arbitro, impedire l'accesso a soggetti già presenti all'interno dell'area di gara.

Osserva la Corte che, preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'inibizione inflitta al dirigente Dermilio Giovani a norma dell'art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S.

Quanto alla sanzione dell'ammenda, premesso che l'audizione del custode del campo non è prevista dalla normativa e sarebbe, comunque, superflua alla luce dei chiari riferimenti contenuti nel referto arbitrale, ritiene la Corte che la stessa debba essere confermata siccome congrua ed adeguata al comportamento dei sostenitori dell'appellante.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.P.D. VALLE DEL VOMANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIMINA MARTINO PER CINQUE TURNI EFFETTIVI, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL VOMANO / ROCCA SANTA MARIA, DISPUTATA IL 13.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 26 del 18.1.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

Con appello del 20.1.2024, la società A.P.D. Valle del Vomano ha impugnato la sanzione sopra specificata deducendo l'insussistenza degli addebiti contestati al proprio tesserato, reo, a fine gara, di avere colpito con un calcio un avversario, di avere irriso il provvedimento del direttore di gara e di avere provocato i tifosi e i calciatori avversari, rientrando solo a viva forza negli spogliatoi con l'ausilio di tesserati della propria compagine.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla società A.P.D. Valle del Vomano deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 2 C.G.S., in quanto non preceduto dal relativo preannuncio.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 29/1/2024.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)